



1

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Bari - Prima Sezione Civi-

le - composta dai Magistrati: - - - - -

- 1°) Dott. Bartoli Antonio - Presidente
- 2°) " Ferorelli Gennaro - Consigliere Rel.
- 3°) " Magarelli Ugo - id.
- 4°) " Sammartano Giovanni - id.
- 5°) " Lerario Francesco Paolo - id.

N. 192 R.O. / 7
 N. 698
 N. 160
 N. 13925
 N. 664

ha emesso la seguente - - - - -

= S E N T E N Z A N° 157/1974 =

OGGETTO: Rilasci

nella causa civile in grado di appello per rilascio di biblioteca e g
biblioteca e quadreria, iscritta nel ruolo generale dreria.=

degli affari contenziosi civili sotto il numero d'or-
dine 192 dell'anno 1970; - - - - -

T R A

DE NITTIS GAETANO, elettivamente domiciliato in Bari
presso e nello studio dell'Avv. Mario Trimigliozzi,
dal quale è rappresentato e difeso nel presente giudi-
zio, giusta mandato per notar Lebono di Milano del 17/
9/1970, n° 10592 di Repertorio; - - - - -

APPELLANTE.

C O N T R O

COMUNE DI BARLETTA, in persona del Sindaco pro-tempore,
elettivamente domiciliato in Barletta presso e nello

Summa / ...
 (3) 1200
 200
 200
 100
 2040

162
 12 FEB 1974

C

1.520 +
 1.890
 1.200
 600
 1.200
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 100

studio dell'Avv. Raimondo Doronzo, dal quale è rappre-
 sentato e difeso nel presente giudizio, giusta manda-
 to in calce alla copia notificata dell'atto di appello,

APPELLATO.

- N O N C H E'

DE NITTIS VINCENZO, elettivamente domiciliato in Bari
 presso e nello studio dell'Avv. Mario Trimigliozzi,
 dal quale è rappresentato e difeso nel presente giu-
 dizio, giusta mandato per Notar Calabresi di Roma del

L. 11.10.70
 + 2 aut.
 all'Avv.
 per il Co.
 Bari, li 16 1974

24/11/1970. n° 58699 di Repertorio: - - - - -

APPELLANTE PER ADESIONE.

E

DE NITTIS IVAN, DE NITTIS LUCIANO e DE NITTIS ROMOLO:
CONVENUTI AD INTEGRAZIONE.- CONTUMACI.

Assegnata in decisione alla udienza collegiale del
 giorno 19 dicembre 1973, sulle seguenti conclusioni
 dei procuratori delle parti: - - - - -

Il procuratore dell'appellante principale, con at-
 to di appello in data 10 marzo 1970: - - - - -

"In riforma dell'appellata sentenza, accogliere
 nelle veci dei primi giudici le conclusioni precisa-
 te dall'appellante e dagli altri consorti DE NITTIS
 in primo grado e trascritte in sentenza e, per l'ef-
 fetto, accogliere la domanda dei DE NITTIS ordinando
 al Comune il rilascio della metà della biblioteca e



29-
1-
lo,

della quadreria (quadri, incisioni e disegni) all'attore ed agli interventori, quali eredi di Michele e Raffaella DE NITTIS fu Vincenzo, ovvero, alternativamente, quali eredi di Giacomo DE NITTIS.- Vittoria nelle spese ed onorari del doppio giudizio." - - - - -

E, con verbale di udienza del 20 settembre 1973: -

"Precisa le conclusioni reiterando la richiesta di rinnovare le notificazioni ai coeredi De Nittis, considerato che la racc. 14/4/73 non sia pervenuta agli interessati (alligata agli atti), stante il disservizio postale dell'epoca. Per il resto si riporta all'atto di appello, di cui chiede l'accoglimento con l'attribuzione delle spese e competenze, nonchè a tutti gli atti successivi e precedenti che si abbiano per trascritti e riproposti." - - - - -

Il procuratore dell'appellato, con comparsa di risposta in data 21 maggio 1970: - - - - -

"Si conclude chiedendo che, premessa la integrazione del contraddittorio, sia rigettato l'appello o, in subordine e salvo gravame, sia dichiarata improponibile o inammissibile ovvero, in estremo subordine, infondata la domanda, così come proposta dal signor Vincenzo De Nittis con citazione del 30 agosto 1967 e dagli intervenuti signori Gaetano, Ivan, Luciano e Romolo De Nittis con comparsa in data 26 maggio 1968: in ogni

Almoro

caso, spese ed onorari come per legge." - - - - -

E, con verbale di udienza del 20 settembre 1973: -

"Nel mentre si riporta a tutte le conclusioni precedentemente assunte, in esse compresa la richiesta formulata in sede di udienza collegiale, chiede inoltre in via pregiudiziale che l'appello avverso sia dichiarato inammissibile a norma dell'art.331 C.P.C.; spese e onorari come per legge." - - - - -

"Il procuratore dell'appellante per adesione, con comparsa di costituzione in data 3 dicembre 1970: -

"Voglia la Ecc. Corte, in riforma dell'appellata sentenza, accogliere nelle veci dei primi giudici le conclusioni tutte precisate dall'appellante e dagli altri consorti De Nittis in primo grado trascritte in sentenza. Per l'effetto accogliere la domanda dei De Nittis ordinando al Comune il rilascio della metà della biblioteca e dalla quadreria (quadri, incisioni e disegni) agli attori ed agli interventori quali eredi di Michele e Raffaella De Nittis fu Vincenzo, ovvero, alternativamente, quali eredi di Giacomo De Nittis.-
Con vittoria di spese e di onorari, spese di sentenza e successive occorrenti del primo e secondo grado di giudizio, attribuendo questi ultimi al sottoscritto Patrono quale anticipatario e distrattario. Salvezze tutte." - - - - -

Il sottoscritto Cancelliere della Corte di Appello di Bari

5

CERTIFICA

che avverso la sentenza della prima sezione civile della Corte di Appello di Bari, n. 157 del 16 gennaio 1974/8 febbraio 1974, emessa nella causa civile in grado di appello, per rilascio di biblioteca e quadreria, avverso la sentenza del Tribunale di Trani del 30 dicembre 1969-29 gennaio 1970, tra De Nittis Gastano contro il Comune di Barletta, nonché De Nittis Vincenzo e De Nittis Ivan, De Nittis Luciano o De Nittis Romolo, notificata in data 16 febbraio 1974 solo a De Nittis Gastano e Vincenzo (Avv. M. Trimigliozzi) ad istanza del Comune di Barletta (Avv. Raimondo Doronzo), non è stato proposto nei termini di legge ricorso per Cassazione (art. 325 C.P.C.); mentre, non essendo stata notificata ai convenuti ad integrazione contumaci De Nittis Ivan, Luciano e Romolo, in termine di cui all'art. 327 C.P.C. non è ancora decorso, termine di un anno dal deposito della sentenza e precisamente ^{dall'} 8 febbraio 1974.

Handwritten signature/initials

Si rilascia a richiesta dell'Avv. Raimondo Doronzo, nell'interesse del Comune di Barletta, per tutti gli usi consentiti dalla legge.

Bari, li 3 1974

Il Cancelliere

Handwritten signature



= SVOLGIMENTO DEL PROCESSO =

Con atto di citazione del 30 agosto 1967 Vincenzo De Nittis esponeva quanto segue.-----

Il 21/2/1907 morì a Cannes (Francia) Giacomo De Nittis, figlio unico del celebre pittore barlettano Giuseppe e cittadino francese sin dall'8 luglio 1896; l'eredità del predetto fu illegittimamente acciustata per intero dalla madre Léontine Lucile Gruvelle (anche ella di nazionalità francese), mentre ai sensi degli artt. 733 e 753 del codice civile francese la metà dell'eredità sarebbe spettata ai parenti della linea paterna, essendo Giacomo De Nittis morto celibe e senza testamento.-----

Nel 1913 morì la predetta Léontine Lucile Gruvelle, che aveva nominato erede universale la sua governante Marie Prelat Mandot, assegnando in legato al Comune di Barletta l'intero patrimonio artistico e culturale del marito e cioè centoquarantaquattro quadri e l'intera biblioteca.-----

Tutto ciò premesso, Vincenzo De Nittis, come pronipote del celebre pittore, con il summenzionato atto conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Trani il Comune di Barletta per sentir dichiarare esso istante erede legittimo di Giacomo De Nittis ed in conseguenza illegittimo il possesso, da parte del convenu-

7

to, dei beni costituenti il suddetto legato, condannando lo stesso Comune alla restituzione dei quadri e della biblioteca di Giuseppe De Nittis. - - - - -

Il Comune di Barletta, costituitosi, contestava la asserita cittadinanza francese di Giacomo De Nittis e quindi l'applicabilità al caso in esame della relativa legislazione; eccepiva poi, tra l'altro, sia la prescrizione del diritto dell'attore di accettare l'eredità in contestazione, sia l'usucapione verificatasi in suo favore per aver posseduto sin dal 1914 i beni a lui assegnati con il summenzionato legato, debitamente a suo tempo accettato. - - - - -

Nell'udienza del 21/5/1968 intervenivano nel giudizio Gaetano, Ivan, Luciano e Romolo De Nittis, altri pretesi coeredi di Giacomo De Nittis, i quali facevano propria la domanda dell'attore Vincenzo De Nittis.

A fondamento dei rispettivi assunti le parti producevano in giudizio vari documenti. - - - - -

L'adito Tribunale quindi con sentenza del 30/12/1969-29/1/1970 riteneva non provata la cittadinanza francese del de cuius e rigettava le domande dell'attore e degli intervenuti, condannandoli tutti in solido a rimborsare al Comune di Barletta le relative spese processuali. - - - - -

Avverso tale sentenza Gaetano De Nittis proponeva

~~tempestivo appello con atto dell'11 marzo 1970 per i~~
motivi che saranno in seguito esaminati. - - - - -

L'appellato, costituitosi, contestava il fondamento dell'impugnazione, di cui chiedeva il risetto, deducendo l'esattezza della sentenza del Tribunale. - - - - -

Non essendo state chiarate in questa fase del giudizio le altre parti presenti nel primo grado, il Consigliere istruttore ordinava con provvedimento del 6-8 luglio 1970 l'integrazione del contraddittorio, ritenendo la causa inscindibile. - - - - -

L'appellante eseguiva tale chiamata, però la notificazione era fatta nella residenza personale e non presso il procuratore costituito delle suddette parti.

La Corte quindi con sua precedente ordinanza del 31 marzo-12 aprile 1973 rilevava tale nullità della notificazione e disponeva la rinnovazione di essa ai sensi dell'art.291 c.p.c., rimettendo la causa davanti al Consigliere istruttore. - - - - -

Tornata poi alla Corte, la causa passava in decisione sulle conclusioni sopra trascritte. - - - - -

= MOTIVI DELLA DECISIONE =

L'appellante non ha eseguito la surmenzionata ordinanza collegiale del 31/3-12/4/1973, con la quale questa Corte dispose la rinnovazione delle notificazioni ai chiamati per l'integrazione del contraddittorio or-

3

dinata, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., dal Consigliere istruttore con il precedente provvedimento del 6/7/1970. Tale omissione però - contrariamente a quanto assume il Comune di Barletta - non è causa di inammissibilità del gravame, poichè la Corte, melius re pensa, ritiene di dover revocare le due predette ordinanze, non sussistendo nel caso in esame alcuna ipotesi di litisconsorzio sostanziale o processuale: è noto infatti che ciascun coerede può da solo proporre l'azione di petizione di eredità e qualsiasi altra azione tendente a far rientrare nel patrimonio ereditario un bene del de cuius illegittimamente da altri posseduto, mentre non sussiste neppure un'ipotesi di litisconsorzio processuale, poichè nel primo grado del giudizio l'intervento degli altri pretesi coeredi avvenne non per ordine del giudice, ma volontariamente e l'intervento volontario - come è anche noto - non determina di per sè l'inscindibilità della causa. - -

Con il primo motivo di gravame Gaetano De Nittis si duole perchè il Tribunale ha rigettato la sua domanda, ritenendo non provata la cittadinanza francese del de cuius Giacomo De Nittis e ritenendo per conseguenza inapplicabile al caso in esame le norme successive del codice civile francese, secondo il quale se una persona muore senza figli e senza testamento l'e-

eredità si divide in parti uguali tra i parenti della
linea paterna e della linea materna. - - - - -

La doglianza è fondata, avendo l'appellante prodotto in questo grado del giudizio un certificato del Comune di Ercolano da cui risulta che il predetto Giacomo De Nittis acquistò la cittadinanza francese sin dal 18/7/1896. - - - - -

La successione in contestazione è perciò regolata secondo le norme del codice civile francese vigenti al momento dell'apertura della successione, che avvenne il 21/2/1907. - - - - -

In base quindi all'art. 753 del codice Napoleone una metà dell'eredità di Giacomo De Nittis fu devoluta ai parenti della linea paterna. - - - - -

A tale devoluzione però non seguì l'accettazione da parte di nessuno dei De Nittis, dei quali l'appellante è un discendente. Essendo quindi passati circa sessanta anni tra il momento dell'apertura della successione e la domanda introduttiva del presente giudizio è evidentemente estinto per prescrizione il diritto dei De Nittis di accettare l'eredità in contestazione, essendo fissato in trenta anni il relativo termine dall'art. 789 c.nap. - - - - -

L'eredità invece di Giacomo De Nittis alla morte di quest'ultimo fu interamente acquistata dalla madre

Lèontine Lucile Gruvelle, mentre il Comune di Barletta sin dal 1914 venne in possesso dei quadri e della biblioteca in contestazione, lasciatigli in legato dalla predetta Lèontine Lucile Gruvelle, deceduta il 17/8/1913, legato a suo tempo debitamente accettato (de-liberazione emessa dal Commissario Prefettizio del detto Comune l'8/11/1913 e relative autorizzazioni data dal Prefetto di Bari il 4/1/1914).- - - - -

E' pertanto evidente che la domanda di Gaetano De Nittis è infondata, oltre che per la predetta estinzione per prescrizione del suo diritto di accettare l'eredità di Giacomo De Nittis, anche per l'usucapione - sia quella decennale, come acquisto a non domino, (art.1160 c.c. vigente) sia quella ordinaria trentennale (art.2135 c.c. del 1865) - verificatasi, rispetto ai beni in contestazione, a favore del Comune di Barletta poichè questi ha ininterrottamente posseduto tali beni sin dal 1914: senza considerare che al predetto lungo periodo del possesso dovrebbe anche sommarsi quello della dante causa del Comune di Barletta e cioè della Lèontine Lucile Gruvelle.- - - - -

Dalle considerazioni che precedono risulta l'evidente infondatezza della pretesa di Gaetano De Nittis e pertanto l'appellata sentenza va confermata anche se per motivi diversi da quelli enunciati dal primo

Giudice.-----

La liquidazione delle spese vive e degli onorari di procuratore viene effettuata in conformità della relativa specifica.-----

= P. Q. M. =

LA CORTE

Pronunziando sull'appello proposto con atto dell' 11 marzo 1970 da Gaetano De Nittis nei confronti del Comune di Barletta avverso la sentenza emessa tra le stesse parti dal Tribunale di Trani il 30/12/1969-29/1/1970, così decide:-----

I) Revoca le summenzionate ordinanze rispettivamente pronunziate dal Consigliere istruttore il 6-8 luglio 1970 e da questa Corte il 31/3-12/4/1973.-----

II) Rigetta l'appello di Gaetano De Nittis e condanna lo stesso a pagare al Comune di Barletta anche le spese processuali di questo grado, liquidate in lit. 1.091.325 (unmilionenovantunomilatrecentoventicinque), in esse comprese lit. 700.000 (settecentomila) per onorari di avvocato.-----

Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello - addì sedici gennaio millenovecentosettantaquattro - dai sottoscritti Magistrati innanzi menzionati:-----

Antonio Barletta

2000

Elenco per archivio estero
S. S. S. S. S.
S. S. S. S. S.
S. S. S. S. S.

8000
300

10300

IL CANCELLIERE CAPO SEZIONE
S. S. S. S. S.

Palucci

Depositato in cancellaria
Bari - 8 FEB. 1974

IL CANCELLIERE

Palucci

12 FEB. 1974

Registrato a BARI II

938 Mod. 71 m Vol. 66 (Art. 10300)

di cui L. ... per imposta (potestà)

IL CANCELLIERE
(Vill. S. ...)
12
F. 3
974

IL DIRETTORE
(Dr. Ruggiero ...)